

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 707)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CINQUE, JERVOLINO RUSSO**
e **DI STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1984

Modifiche all'articolo 7 della legge 14 agosto 1982, n. 590,
recante istituzione di nuove università

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, fu istituita la libera università abruzzese « G. D'Annunzio » che comprendeva, tra le altre, la facoltà di economia e commercio, « con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere », con applicazione della tabella IX allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive variazioni.

Il predetto corso di laurea risulta istituito anche presso le seguenti università: università di Pisa, università di Padova e università di Trieste.

Poichè detto corso di laurea era, almeno in origine, annesso alla facoltà di economia e commercio, si presume che abbia un carattere meno letterario e più professionale e commerciale. Ad esso si accede anche con il diploma di maturità di durata quadriennale (diploma magistrale, eccetera).

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 1317, il predetto corso di laurea è stato trasformato in « fa-

coltà di lingue e letterature straniere », con l'omonimo corso di laurea, conservando la tabella IX.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 707, è stato disposto il riordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere con conseguenti modifiche alla tabella IX.

In seguito a quanto sopra, il Consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere ha adottato provvedimenti per l'adeguamento alle nuove disposizioni stabilendo norme transitorie per gli studenti iscritti negli anni precedenti.

Con legge n. 590 del 14 agosto 1982 è stata soppressa la libera università abruzzese « G. D'Annunzio » (e quindi anche la facoltà di lingue e letterature straniere) ed istituita l'università statale « G. D'Annunzio », comprendente, tra le altre, la facoltà di lingue e letterature straniere moderne, con l'omonimo corso di laurea.

Con la dizione « lingue e letterature straniere moderne » viene indicato nell'ordinamento didattico in vigore un corso di laurea annesso alla facoltà di lettere e filosofia (ad indirizzo evidentemente più letterario), cui corrisponde la tabella XIII-bis.

A questo ultimo corso di laurea si accede con diploma di maturità di durata quinquennale o reso equivalente con corso integrativo; al corso di laurea in lingue e letterature straniere (tabella IX) invece si accede, come si è detto, anche con diplomi di maturità di durata quadriennale (abilitazione magistrale, artistica, eccetera).

La maggior parte degli studenti iscritti attualmente al corso di laurea in lingue e letterature straniere è fornita di diploma di

abilitazione magistrale; detti studenti non potrebbero continuare gli studi nella facoltà pescarese.

Ne consegue la opportunità, anche ai fini della continuità didattica e amministrativa, di una variazione del testo della legge, nel senso di ripristinare la situazione precedente.

D'altronde, la legge di statizzazione, salvo la aggiunta del corso di laurea in odontoiatria e del corso di diploma in statistica, ha « fotografato » la situazione preesistente, come era negli auspici della comunità abruzzese.

Si propone pertanto alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 7, lettera f), della legge 14 agosto 1982, n. 590, è modificato nel senso che, ove è detto « facoltà di lingue e letterature straniere moderne », deve intendersi « facoltà di lingue e letterature straniere e corso di laurea in lingue e letterature straniere ».

Nello stesso modo è modificata la tabella C allegata alla legge suddetta.